



Novembre 2020

ADDIO AL CODICE PIN

Dal 1° Ottobre si passa allo **SPID**. Cambia tutto. Inizia la fase transitoria. L'Inps ha sempre fornito un codice identificativo personale (codice PIN) per poter permettere ai cittadini di accedere alle pagine personali dell'Istituto e agli altri servizi online telematici. Nel dettaglio ha creato due codici di Personal Identification Number (codice Pin):

- * il Pin ordinario fornito per consultare i dati della propria posizione contributiva o della propria pensione;
- * il Pin dispositivo fornito per richiedere le prestazioni ed i benefici economici ai quali si ha diritto.

In seguito, adeguandosi al Codice dell'Amministrazione Digitale ha messo a disposizione dei cittadini italiani, di imprese e di intermediari diversi strumenti di autenticazione digitali per accedere ai propri servizi informatici, quali: la Carta dei Servizi (CNS);

- * la carta di Identità Elettronica Digitale (CIE);
- * il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID).

Tali strumenti offrono più opportunità di interattività digitale grazie anche all'uso di dispositivi mobili: è possibile infatti identificare univocamente e con certezza l'identità dell'utente; garanzia che non offre il semplice codice Pin, il quale risulta ormai sorpassato dalle più recenti innovazioni tecnologiche. In questo contesto di trasformazione digitale, lo SPID offre vantaggi a favore sia delle politiche nazionali di digitalizzazione sia del diritto dei cittadini alla semplificazione del rapporto con la Pubblica Amministrazione. Lo strumento possiede infatti più livelli di autenticazione che garantiscono l'identità della persona che lo ottiene, e per questo viene richiesto da vari servizi che necessitano un'elevata affidabilità nella fase di riconoscimento dell'utente (si pensi alle firme digitali o ai pagamenti online).

In base al Regolamento (UE) n. 910/2014 (cosiddetto "Regolamento EIDAS") l'identità digitale SPID (con credenziali di livello 2) o 3) può essere addirittura usata per l'accesso ai servizi in rete delle Pubbliche Amministrazioni dell'Unione Europea. Stante l'evidente vantaggio dello SPID, l'Inps, di concerto con il Ministero per l'innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, (AGID) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito nella data del 1 ottobre 2020 il termine dal quale non saranno più rilasciate le credenziali Pin; ciò comporterà un'incentivazione dell'utilizzo delle credenziali SPID. La data di cessazione definitiva di validità del codice PIN ancora non è stata annunciata: l'Inps determinerà la data a seconda dell'andamento del processo di passaggio degli utenti su SPID. Il termine sarà reso noto sul sito internet e sui social network. Il PIN dispositivo non scomparirà del tutto: rimane per gli utenti che non possono avere accesso alle



credenziali SPID, come ad esempio i minori di diciotto anni o i soggetti extracomunitari, e per i soli servizi loro dedicati.

Come ottenere lo SPID – per ottenere lo SPID basta seguire le indicazioni fornite dal sito istituzionale: www.spid.gov.it/chiedi-spid. Si deve scegliere uno degli 8 *identity provider* (Aruba, Infocert, Intesald, Lepida, Namirial, Tim, Poste, Sielte, SpidItalia) che forniscono diverse modalità di registrazione (gratuite o a pagamento) sul proprio sito per l'ottenimento dello SPID. Per completare la procedura di registrazione vi sono 3 passi da seguire:

- 1) inserire i dati anagrafici (è necessario indicare un indirizzo e-mail, un numero di telefono mobile, un documento di identità valido e il codice fiscale);
- 2) creare le credenziali SPID;
- 3) effettuare il riconoscimento. Quest'ultimo può avvenire di persona o via internet (tramite Carta Nazionale dei Servizi, Carta di Identità Elettronica 3.0 o firma digitale).

La fine dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni. (Così detti bamboccioni. La Corte di cassazione ha depositata l'Ordinanza n.17183 il 14 agosto 2020. Il relatore nella sua esposizione ha precisato i limiti entro cui il figlio maggiorenne e convivente con l'uno o con l'altro genitore, può continuare a conseguire il mantenimento a carico dei propri genitori. Nell'ordinanza la Corte ha richiamato l'evoluzione del dovere di mantenimento dei figli dopo la riforma di cui alla legge n.54 del 8.02.2006 dettando una disposizione in favore dei figli maggiorenni secondo cui il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Da allora, sussistono modalità diverse per l'adempimento del dovere di mantenimento verso il figlio, a seconda che questi sia un minore (art. 337-ter), o maggiorenne non indipendente economicamente e l'assegno è versato direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice (art.337-septies CC, comma 2). La corte ha affermato che per il mantenimento al figlio maggiorenne è necessaria una valutazione caso per caso a opera delle corti di merito. L'accertamento circa la raggiunta auto-sufficienza del figlio deve ispirarsi a criteri di relatività, avendo riguardo alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario e alla situazione di mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il figlio abbia indirizzato la propria formazione, specialistica, investendo impegno personale ed economie familiari; infine la valutazione deve essere condotta con rigore proporzionalmente al crescere dell'età, in modo da escludere tale obbligo assistenziale. L'assistenza economica protratta per lungo tempo può risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass.6 aprile 1993 n.4108, in tema di assegnazione della casa coniugale per convivenza con i figli maggiorenni).

In altri termini, vi è una stretta correlazione tra il diritto- dovere all'istruzione e il diritto al mantenimento: sussiste il diritto del figlio nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni com'è reso palese dal collegamento inscindibile tra gli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione. Le inclinazioni e aspirazioni del figlio devono essere compatibili

con le condizioni economiche dei genitori. La formazione di un autonomo nucleo familiare da parte del figlio, indicando una raggiunta maturità affettiva e personale, implica di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere in capo ai genitori (Cass. 26 .01.2011, n.1830; Cass. 17 novembre 2006, n.24498).

Si è dunque precisato che l'obbligo dei genitori non possa protrarsi *sine die* e che in assenza di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate, esso trovi il suo limite logico e naturale: quando i figli si siano già avviati a una effettiva attività lavorativa che offre una concreta prospettiva di indipendenza economica; quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita; quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente a esercitare una attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne; oppure quando abbiano raggiunto un'età tale da presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi; infine vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine (Cass.7 luglio 2004, n. 12477). Il termine per il perdurare il diritto al mantenimento potrà essere desunto dalla durata ufficiale degli studi e dal tempo mediamente occorrente a un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché possa trovare un impiego; salvo che il figlio non provi che (senza sua colpa) sia impossibile procurarsi il lavoro ambito, e che neppure un altro lavoro fosse conseguibile, tale da assicurargli l'auto-mantenimento; e ancora dovrà tenersi conto dell'adeguatezza e ragionevolezza delle opzioni formative, operate dal figlio, rispetto alle condizioni economiche sociali della famiglia, poiché non è ammesso pretenda di imporre un contributo alla famiglia che sia per essa eccessivamente gravoso e non rientrante nelle proprie concrete possibilità, perché secondo buona fede – non sia imposto un eccessivo sacrificio alle esigenze di dei genitori. Infine, potrà essere ritenuto coerente che sia concesso al figlio un ulteriore ragionevole lasso di tempo, dopo il conseguimento del suo specifico titolo di studio (diploma superiore, laurea triennale, quinquennale, ecc.) che possa ritenersi idoneo a procurare un qualche lavoro, dovendo essere riconosciuto al figlio il diritto di godere di un certo tempo per inserirsi nel mondo del lavoro.

COLF e BADANTI – Giovedì 5 novembre 2020 ultimo giorno per la consegna cedolino paga del mese precedente, da parte dei datori di lavoro domestici .

Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito www.sanvitoalgiambellino.com, alla pagina /Carità/Patronato ACLI, oppure il sito www.acli.it

Gerardo Ferrara